



CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA

COMUNICATO

Per una corretta e completa informazione, anche al fine di testimoniare che sulla questione delle cattedre cosiddette "congelate" vi sono contraddittori pareri della magistratura, si pubblica la sentenza del Giudice del lavoro di Salerno sul "congelamento" di una cattedra del Conservatorio di Santa Cecilia di esito opposto a quella precedentemente resa nota in un sito sindacale.

L'Aquila, 19 ottobre 2006

Il Coordinatore

M^o Bruno Carioti

2

N° 493-06 SENT.
N° R. GEI
N° 7712 CRON

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO



Il Giudice del lavoro di Salerno, dott.ssa IPPOLITA LAUDATI,
all'udienza del 04.04.06, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 7230/05 R.G. Sezione Lavoro, avente ad
oggetto: "mobilità interna nel pubblico impiego" e vertente

TRA

[redacted] rappresentato e difeso [redacted]
[redacted] in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo.

Handwritten signature

RICORRENTE

E

Conservatorio di musica "Santa Cecilia" di Roma, in persona del legale
rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv.ra distr.le dello Stato di
Salerno;

E

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del
Ministro legale rapp.te p.t., rapp. e difeso dall'avv.ra distrettuale dello
Stato di Salerno.



RESISTENTI

Conclusioni: come da verbale del 04/04/06

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 04/10/05

premessi:

che il ricorrente, docente presso [redacted], aveva
inoltrato domanda di trasferimento presso il Conservatorio Santa

Cecilia di Roma per la cattedra di [redacted]

che lo stesso per effetto della precedenza scaturita dall'essere
titolare dei benefici di cui alla L. 104/92, veniva collocato al primo posto
della graduatoria della cattedra in oggetto;

che, successivamente all'avvio delle procedure di mobilità e quando le
graduatorie erano già state formate, il Consiglio di Amministrazione
aveva deliberato di congelare le cattedre disponibili per la necessità
del possesso, da parte dei candidati, di determinati profili di
competenza;

che tale provvedimento si palesava illegittimo oltre che per eccesso di
potere e per carenza dello stesso anche per la violazione della
normativa di riferimento e, segnatamente, della L. 508/99, DPR
132/03, D. LGS 29/93 e del CCNL di categoria;

14-OTT-2006

stanto, premesso, il ricorrente adiva il Giudice Unico del Tribunale di Salerno in funzione di Giudice del Lavoro - affinché questi, previa disapplicazione dei provvedimenti di congelamento della cattedra in oggetto, disponesse l'inserimento dello stesso nell'organico del Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma e condannasse i resistenti al pagamento in suo favore del risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittimo comportamento della P.A., con condanna, altresì dei resistenti alle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 03.04.06 il MIUR ed il Conservatorio Santa Cecilia eccepivano, preliminarmente, l'improcedibilità del ricorso per non essere stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 412 bis cpc.

Eccepivano, inoltre, la carenza di interesse immediato e diretto all'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, che non avrebbe potuto comportare un obbligo per la P. A. di emanare un provvedimento di trasferimento del ricorrente al Conservatorio di Roma. Rilevavano, infine, la legittimità del provvedimento adottato dal CDA del Conservatorio atteso che la L. 508/99 aveva previsto la piena autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile dell'ente de quo. I resistenti concludevano, pertanto, per il rigetto del ricorso.

Il Giudice, acquisita la documentazione prodotta, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, decideva come da separato dispositivo letto in udienza ed in calce riportato.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Preliminarmente, in merito alla eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione occorre rilevare quanto segue.

In primo luogo, le resistenti hanno rinunciato, in sede di precisazione delle conclusioni, all'esperita eccezione, prendendo atto della documentazione prodotta, in udienza di discussione, dal ricorrente tra cui è ricompreso anche il processo verbale di esito negativo del tentativo in oggetto (del 24.03.06, v. documentazione agli atti).

In secondo luogo, il Giudice (che comunque ha il potere di rilevare d'ufficio l'improcedibilità ex art. 420 bis co.2 cpc ma non oltre lo sbarramento temporale della prima udienza di discussione), pur verificando che il tentativo di conciliazione è stato richiesto dall'odierno ricorrente - a quanto pare leggere dalla documentazione agli atti - solo dopo il deposito del ricorso introduttivo (ovvero in data 05.10.05 laddove il ricorso è stato depositato in data 04.10.05), ha ritenuto di

non procedere alla sospensione del presente procedimento accogliendo così l'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso secondo cui, sulla premessa che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità rispetto al diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio non possono essere interpretate in senso estensivo, ai fini dell'espletamento del tentativo ex art. 410 bis cpc è sufficiente la mera presentazione della richiesta all'organo istituito presso le Direzioni provinciali del lavoro, considerandosi comunque espletato detto tentativo una volta decorsi 60 gg. dalla avvenuta presentazione (cfr. Cass. Sez. Lav. 967/04).

In merito alla giurisdizione dell'adito Giudice, dato che in più occasioni le resistenti hanno fatto rilevare che il ricorrente godrebbe, al limite, di



posizioni giuridiche soggettive attive coincidenti con interessi legittimi e non invece con diritti soggettivi pieni, non si può, in questa sede non concordare appieno con la statuizione (allegata agli atti) del TAR Lazio secondo cui, in questa sede, vertendosi di controversie inerenti la gestione e l'organizzazione del personale di cui la P.A. è datrice di lavoro e tenuto conto che la mobilità interna attiene ad un evento modificativo di un rapporto di lavoro già instaurato, la potestà giurisdizionale non può che riguardare il G.O. in funzione di Giudice del lavoro.

In relazione poi alla legittimità del provvedimento del CDA del 14.07.04 che ha disposto il congelamento dei trasferimenti, occorre rilevare quanto segue:

Il DPR 132/03, emanato in attuazione della L. 21.12.1999 n. 508 di riforma di vari enti tra cui i Conservatori di musica in considerazione della preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare l'autonomia statutaria e regolamentare secondo l'art. 2 lett. f della citata legge, sulla scorta della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14.02.03 e su proposta del MIUR, ha disposto (all'art. 8) che il Consiglio accademico (organo necessario dell'istituzione) debba, tra l'altro: "determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca" (lett. a); "definire le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione" (lett. c) ed "esercitare le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal reg. di cui all'art.2 co. 7 lett. e) della legge" (lett. e). In particolare, per quest'ultimo aspetto, il comma 8 dell'art. 2 della L. 508 prevede che i regolamenti attuativi siano emanati sulla base di vari



principi e criteri direttivi, tra cui "la valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale" (lett. a).

Inoltre, lo statuto del conservatorio di musica di Santa Cecilia prevede, recependo le disposizioni regolamentari, che il Consiglio accademico "esercita le funzioni previste dall'art. 8 co. 3 lettere da a) ad f) del DPR 132/03", e che il Consiglio di amministrazione "esercita i compiti previsti dall'art. 7 del medesimo regolamento, tra cui la definizione "nei limiti della disponibilità del bilancio e su proposta del Consiglio accademico dell'organico del personale docente per le attività didattiche".

Fatta questa doverosa premessa in merito al contesto normativo in cui si innesta la fattispecie di cui è causa, occorre soprattutto sottolineare il contenuto del provvedimento di cui il ricorrente chiede la disapplicazione.

Invero, la deliberazione del CDA del Conservatorio, del 14.07.04, si limita unicamente a chiedere al MIUR il congelamento dei trasferimenti sulle cattedre vacanti (tenuto conto del momento di transitorietà in cui stava vivendo l'istituto già dotato di autonomia statutaria), richiesta poi avallata dal predetto Ministero. Orbene, tali provvedimenti non appaiono strappare dai poteri delle prefate PP.AA., atteso che gli stessi rientrano pienamente tra le prerogative che il regolamento (all'art. 7 lett.d) attribuisce espressamente al CDA, ossia alla definizione, su proposta del consiglio accademico, dell'organico del personale docente per le attività didattiche che, in base al successivo comma del medesimo articolo, viene poi approvata dal Ministero

ordinario di
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (circostanza che si è poi verificata nel caso de quo).

Né pare, poi, conferente il rilievo del ricorrente secondo cui il Consiglio accademico non poteva intervenire nella procedura de quo dettando i requisiti professionali necessari per la docenza atteso che al momento dei fatti di causa non era stato emanato il regolamento attuativo di cui all'art. 2 lett. e) L. 508/99, infatti, anche a voler prescindere dal rilievo

che il Consiglio è comunque legittimato a determinare i piani di indirizzo scientifico e ad enucleare i requisiti di qualificazione didattica dell'istituto e dei docenti e che, in ogni caso, la legge già determina quali debbano essere i principi ed i criteri direttivi a cui i regolamenti dovranno attenersi (tra cui la valorizzazione delle specificità culturali), non è possibile in questa sede obliterare la circostanza che il Consiglio non ha proceduto ad alcun reclutamento dei docenti, ma si è solo limitato a richiedere al CDA che questi invitasse, a sua volta, il MIUR a

sospendere la procedura concorsuale, nel rispetto, pertanto, dei poteri del CDA.

Nemmeno può, inoltre, essere accolto il rilievo atteso secondo cui la legge 508 predispone un criterio di protezione del personale a tempo indeterminato già in servizio che inquadra gli stessi in appositi ruoli fino ad esaurimento, mantenendo le funzioni ed il trattamento complessivo, atteso che tale norma non può, ovviamente, estendersi anche ai casi di mobilità interna.

In definitiva, il ricorrente non è stato pretermesso dalla rosa dei possibili docenti che possono concorrere al conseguimento della cattedra, ma è stato solo disposto, dagli organismi interni del Conservatorio della Capitale con l'avallo del Ministero, che la



valutazione globale delle candidature non possa prescindere dall'eccellenza dell'ente de quo, ferma restando la valutazione dei candidati che deve avvenire secondo i consueti canoni di correttezza e di buona fede. Infatti, da ciò che emerge anche dalla nota del Direttore del Conservatorio del 20.07.04, con il momentaneo blocco dei trasferimenti del personale docente non si sono volute ignorare le graduatorie nazionali, ma in quell'ambito considerare anche e soprattutto la valenza professionale ed artistica di coloro che chiedono il trasferimento, ciò nel rispetto dell'autonomia statutaria che proprio la legge conferisce all'Istituto:

La circostanza che sia lo statuto che il regolamento (attuativo della legge 508 che indiscutibilmente predispone un'autonomia di ampio respiro agli enti in oggetto) conferiscono al Consiglio Accademico l'esercizio delle competenze relative al reclutamento del personale docente, imprime, in definitiva, il crisma di legittimità ai provvedimenti oggetto di impugnazione.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando

sulla domanda proposta con ricorso depositato il 04.10.05 nella

controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7230/05 R.G. SEZ. LAV.

così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Compensa le spese di lite.

Salerno, 04.04.06.